

Incentivi

Indice

1. Premessa	3
2. Incentivi	3
3. Incentivi “legittimi in sé”	4
4. Incentivi “adeguati”	5
5. Incentivi “legittimi al verificarsi di determinate condizioni”	5
6. Divieti	8
7. Trasparenza.....	8
8. Conflitti di Interesse	8
9. Misure e Procedure in materia di Incentivi.....	8
10. Verifiche di conformità	9

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	22/10/2020	Prima emissione e approvazione CdA
01	27/07/2023	Revisione per adeguamento normativo

1. Premessa

La Direttiva n. 39 “Market in Financial Instruments Directive” (c.d. MiFID), approvata dal Parlamento Europeo nel 2004, ed introdotta dal 1° novembre 2007, nei mercati dell’Unione Europea, ha definito le regole per la prestazione dei servizi di investimento abrogando le normative precedenti. Particolare attenzione è stata rivolta dal Legislatore Comunitario alla disciplina degli incentivi che trova specifico dettaglio nella direttiva di applicazione 2006/73/CE. Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva, specifiche disposizioni in materia di incentivi sono previste nell’articolo 29 della Direttiva 2010/43/UE, di esecuzione della **Direttiva UCITS IV**; specifiche previsioni relative alla gestione collettiva di FIA (Fondi di Investimento Alternativi) sono poi previste nell’articolo 24 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 di esecuzione della **Direttiva AIFMD**. Completano il quadro normativo di riferimento a livello comunitario, le seguenti misure di 3° livello adottate dal *Committee of European Securities Regulators*¹ (CESR): “*Inducements under MiFID*” (Ref: CESR/07-228b), “*Inducements: Report on good and poor practices*” (Ref: CESR/10-295) e “*MiFID Supervisory Briefings – Inducements*” (Ref. CESR/08-734).

Nel 2014 il Parlamento Europeo (15 aprile) e il Consiglio Europeo hanno approvato la revisione generale della direttiva con l’introduzione della nuova direttiva 2014/65/UE (c.d. direttiva MIFID II) e del Regolamento UE 2014/600.

Anche nell’ambito di tale rinnovato quadro normativo trova conferma la regolamentazione in tema di incentivi volta a definire i principi generali sulla materia.

Il Legislatore si limita infatti a definire i “principi” lasciando agli intermediari flessibilità nell’individuazione di modalità applicative *proporzionate*, ma attribuendo loro nel contempo la responsabilità di verificare la conformità delle modalità applicative prescelte a tali “principi”.

A livello nazionale la materia è stata recepita nel “Regolamento Intermediari” adottato da Consob con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. Nello specifico l’art. 104 disciplina la materia degli incentivi per l’attività di gestione del patrimonio di un OICR, rimandando peraltro alle previsioni dell’**articolo 24 del Regolamento delegato** (UE) n. 231/2013 di esecuzione della Direttiva AIFM.

In conformità alle disposizioni normative ANIMA Alternative Sgr ha formalizzato nel presente documento i principi e le Linee Guida per la rilevazione e la gestione degli incentivi. Il presente documento costituisce dunque la Policy adottata da ANIMA Alternative Sgr (di seguito anche “Società” o “SGR”) per gestire gli incentivi corrisposti/percepiti nell’ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva e commercializzazione delle parti dei FIA gestiti e descrive i principi volti a garantire la corretta applicazione della disciplina illustrata, anche alla luce degli indirizzi emersi a livello comunitario e nazionale².

2. Incentivi

L’art. 104 del “Nuovo Regolamento Intermediari” (“Incentivi riguardanti gli OICR”) rimanda all’art. 24 del Regolamento UE 231/13 per quanto riguarda le disposizioni da seguire in materia di incentivi; tale articolo recita che:

¹ Dal 2011, ESMA (*European Securities and Markets Authority*).

² In particolare, la Policy tiene conto (a) delle misure di 3° livello adottate dal CESR con riferimento ai servizi di investimento; (b) dei chiarimenti forniti dalla stessa CONSOB sull’ambito di applicazione dell’allora articolo 73 del Regolamento Intermediari nel Documento sugli esiti della consultazione in materia di gestione collettiva del risparmio, concernente il recepimento della Direttiva UCITS IV.

“Si ritiene che il GEFIA non agisca in modo, equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA se, in relazione alle attività svolte ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui all’allegato I della direttiva 2011/61/UE, versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di:

- a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite al FIA o da esso oppure ad una persona per conto del FIA o da essa;
- b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - b1) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente all’investitore del FIA, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del relativo servizio;
 - b2) il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l’adempimento da parte del GEFIA dell’obbligo di agire nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA;
- c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere del GEFIA di agire in modo onesto, equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA”.

La SGR deve comunicare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, informando l’investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso (vedi Paragrafo 7 – Trasparenza).

Alla luce di quanto sopra, la Società si astiene pertanto, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, dall’eseguire o percepire pagamenti, quando non ricorra una delle eccezioni o non vengano rispettate le condizioni previste dall’articolo 104 del Regolamento Intermediari che rinvia all’art. 24 del Regolamento UE.

La presente Policy non si applica ai seguenti pagamenti:

1. ai pagamenti interni alla Società come, ad esempio, i pagamenti eseguiti nell’ambito dei programmi aziendali con oggetto premi retributivi;
2. ai dividendi pagati dalla Società ai propri azionisti.

3. Incentivi “legittimi in sé”

ANIMA Alternative Sgr considera incentivi “legittimi in sé” i seguenti pagamenti ricevuti o corrisposti:

- compensi e commissioni pagati dal FIA ad ANIMA Alternative Sgr ed in particolare:
 - i pagamenti da parte del FIA previsti nella documentazione di offerta dello stesso (ad esempio commissioni di gestione);
 - i pagamenti da parte degli investitori dei FIA per gli oneri a loro carico come previsto dal Regolamento del FIA stesso;
- compensi e commissioni pagati da ANIMA Alternative Sgr a beneficio del FIA secondo quanto previsto dal Regolamento del FIA stesso, quali, *“ogni ulteriore onere, costo o spesa che non sia espressamente posto dal Regolamento a carico del Fondo o dei partecipanti, ivi incluse le spese di istituzione del Fondo eccedenti l’ammontare massimo a carico del Fondo e gli oneri relativi alla gestione e amministrazione della SGR, compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e amministrazione della SGR quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili”*.

4. Incentivi “adeguati”

Gli incentivi “adeguati” sono rappresentati da tutti quei compensi pagati da ANIMA Alternative Sgr ad un terzo che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono strettamente connessi con la prestazione del servizio di gestione collettiva, in quanto rendono possibile tale prestazione ovvero sono necessari a tal fine;
- per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei FIA e degli investitori degli stessi.

ANIMA Alternative Sgr considera “adeguati” il pagamento a terzi relativo a esternalizzazioni di funzione operative essenziali o importanti del servizio di gestione collettiva o dei servizi (ad esempio il servizio amministrativo-contabili di back office, la valutazione dei beni dei FIA, le segnalazioni alla centrale dei rischi, ecc.).

5. Incentivi “legittimi al verificarsi di determinate condizioni”

ANIMA Alternative Sgr considera “**legittimi al verificarsi di determinate condizioni**”, fermo restando l’obbligo di adeguata informativa all’investitore per il quale si rimanda al successivo Paragrafo 7 (“Trasparenza”), i pagamenti volti ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacolano l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi degli FIA o degli investitori degli stessi.

In particolare, Anima Alternative Sgr ritiene ammissibili i seguenti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da ANIMA Alternative Sgr ad un terzo o ad una persona che agisca per conto di un terzo:

1. retrocessione, sulla base di apposita convenzione scritta, agli intermediari distributori di cui si può avvalere ANIMA Alternative Sgr per il collocamento dei FIA di parte o del totale dei compensi e commissioni pagati alla SGR da un FIA / investitore, in quanto volta ad accrescere la qualità del servizio e non ostacoli l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dei FIA/investitori;

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: ANIMA Alternative Sgr valuta le attività poste in essere dai distributori come volte ad accrescere la qualità del servizio fornito all’investitore se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- previsione nella convenzione di collocamento dell’impegno del distributore a svolgere ampie forme di assistenza e supporto informativo all’investitore, secondo modalità operative definite dal distributore, sia nella fase di collocamento che in quelle post – vendita da rendersi nel corso della durata del rapporto contrattuale con l’investitore medesimo;
- abbinamento al servizio di collocamento del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- messa a disposizione di una più ampia gamma di prodotti che si differenziano per tipologia o per caratteristiche specifiche della politica di investimento.

La Società – nel rispetto di condizioni di equilibrio reddituale – è libera di determinare modalità, criteri di definizione e misura delle commissioni retrocesse ai distributori, anche in misura diversa in relazione ai destinatari, alle tipologie di FIA, nonché in funzione dell’attività prestata dal singolo intermediario che distribuisce i FIA. In particolare, la misura della quota parte del riconoscimento economico al distributore è definita in funzione dell’estensione dell’attività dallo stesso prestate a favore dell’investitore ed in relazione alle masse collocate.

La Società non considera ammissibili modalità di retrocessioni “one-off bonus” se le vendite di un certo FIA raggiungano un livello concordato con il distributore. Costituisce al contrario modalità di retrocessione ammessa, in quanto non contrastante con il divieto di “one-off bonus”, l’articolazione del meccanismo di retrocessione in aliquote o scaglioni in ragione dei volumi collocati e del mantenimento delle masse in gestione, fermo il rispetto dell’obbligo del distributore di agire in modo onesto, equo e professionale nell’interesse dei clienti. ANIMA Alternative Sgr può pertanto utilizzare diverse aliquote o scaglioni in ragione dei volumi collocati e del mantenimento delle masse in gestione, fermo il rispetto dell’obbligo del distributore di agire in modo onesto, equo e professionale nell’interesse degli investitori.

2. Prestazioni non monetarie corrisposte a terzi relativamente a:

2.1 Attività di Marketing:

elaborazione di materiale informativo destinato, con modalità di vario tipo, ai distributori, attività pubblicitarie congiunte con i distributori aventi carattere informativo, materiale di marketing co-branded e supporto nella creazione di sistemi di informazione a distanza.

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: l’accrescimento della qualità del servizio e l’obbligo di servire al meglio gli interessi dei FIA/investitori si concretizza nella possibilità dell’investitore finale di avere accesso ad una più ampia gamma di prodotti e servizi correlati di cui acquisire una più esauriente conoscenza attraverso un esteso ed articolato set di elementi informativi, tenendo altresì conto della ragionevolezza e proporzionalità di tali incentivi.

2.2 Attività di Marketing con carattere info-formativo:

attività di organizzazione di eventi con carattere formativo destinati a garantire l’aggiornamento e l’accrescimento professionale dei distributori e fornitura di relativo materiale didattico, supporto per lo sviluppo di sistemi multimediali di formazione / informazione a distanza per le reti di vendita. Gli eventi formativi possono essere svolti all’interno di ANIMA Alternative Sgr, presso l’ente collocatore o presso strutture esterne.

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: l’attività di info-formazione è volta ad accrescere la qualità del servizio e ad agevolare l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti, purché vi sia un collegamento tra il training offerto ed il servizio fornito dal distributore al cliente.

2.3 Attività di Formazione:

- i. Fornitura al distributore di materiale inerente all’attività di formazione;
- ii. Partecipazione del personale di ANIMA Alternative Sgr e/o di soggetti esterni di cui la SGR si avvale per la formazione, a seminari organizzati dal distributore o da un terzo e la contribuzione ai relativi costi di organizzazione.

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: l’attività di formazione è volta ad accrescere la qualità del servizio e ad agevolare l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti, purché vi sia un collegamento tra il training offerto ed il servizio fornito dal distributore al cliente, la partecipazione risponda ad un obiettivo di formazione e il contributo erogato dalla Società risulti ragionevole e proporzionato alla partecipazione dei Formatori, tenuto conto del tempo e delle sessioni del seminario, ove i Formatori svolgano un ruolo attivo.

In relazione alle attività di Formazione è ammissibile il pagamento di corrispettivi a soggetti terzi selezionati dal distributore, che erogano servizi in relazione ad iniziative promosse dal distributore medesimo (es. convegni, iniziative di formazione, ecc.), solo in presenza di accordi scritti tra la Società e il distributore che impegnino quest’ultimo almeno a:

- fornire dettagliate informazioni circa le finalità delle iniziative promosse;
- attestare di aver verificato la conformità dell'iniziativa con la normativa applicabile.
- indicare il soggetto terzo fornitore scelto per la realizzazione dell'iniziativa, dettagliando i contenuti dell'attività che lo stesso svolgerà;
- attestare di aver proceduto alle verifiche sul fornitore concordate con la Società specificando l'esistenza di potenziali conflitti di interessi e, su richiesta della Società, mettere a disposizione ogni informazione utilizzata a supporto di tali verifiche.

La verifica preventiva del rispetto delle condizioni previste dalla normativa per le attività di Marketing e di Formazione, relativamente alle iniziative proposte dal distributore, è a carico della Direzione Commerciale con la collaborazione del Servizio Compliance & AML.

2.4 Liberalità verso terzi - fornitura a soggetti rilevanti del distributore di piccoli omaggi e/o forme di ospitalità di scarso rilievo il cui valore non è superiore ai 150 Euro, in coerenza con le previsioni del Codice Etico e di Comportamento. Liberalità di valore superiore alla soglia dei 150 Euro sono ammissibili se erogate in via eccezionale a soggetti rilevanti e dipendenti degli intermediari collocatori e in ogni caso previa autorizzazione del responsabile gerarchico del proponente che verifica le motivazioni del riconoscimento e la coerenza dello stesso con le disposizioni normative e la presente Policy. Tali liberalità devono essere, inoltre, preventivamente segnalate al Servizio Compliance & AML per le opportune verifiche.

3. Corresponsione di commissioni ad un segnalatore di pregi (anche non intermediario), corrisposte sia in un'unica soluzione (*one - off*) sia su base continuativa (*on - going*).

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: la corresponsione risulta lecita (*Recommandations* del CESR, p. 13) in quanto volta a remunerare un'attività di introduzione/segnalazione utile ed apprezzabile per l'investitore in termini di accrescimento qualitativo del servizio.

4. Retrocessione delle commissioni di gestione a specifiche categorie di investitori e a clienti che effettuino sottoscrizioni per importi rilevanti, a condizione che queste casistiche siano espressamente previste dalla documentazione di offerta dei prodotti:

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: tali retrocessioni possono considerarsi volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva in quanto finalizzate ad acquisire masse incrementali con conseguente accrescimento del patrimonio del FIA e maggiore diversificazione degli investimenti e/o riduzione di costi a questo addebitabili.

5. Percezione di prestazioni non monetarie da parte dei negozianti, sotto forma di attività o di programmi di formazione:

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa: l'obbligo di servire al meglio gli interessi dei FIA / investitori si realizza attraverso l'approfondimento e la specializzazione derivante dalla formazione sui prodotti, volti ad assistere la Società - in via aggiuntiva e ulteriore rispetto agli strumenti già a disposizione della stessa - nella prestazione dei servizi di gestione e fermo restando che in nessun caso la Società si trovi in condizione di dipendenza dalle *soft commissions* percepite da un determinato intermediario negoziante. ANIMA Alternative Sgr valuta l'ammissibilità di tali incentivi tenendo altresì conto della ragionevolezza e proporzionalità degli stessi (location della formazione, costi di viaggio e soggiorno). Tali incentivi sono preventivamente autorizzati dalla Direzione Investimenti con il supporto del Servizio Compliance & AML.

6. Divieti

ANIMA Alternative Sgr vieta qualsiasi incentivo corrisposto o ricevuto da terzi che non rispetti quanto indicato nell'art. 24 del Regolamento (UE).

7. Trasparenza

ANIMA Alternative Sgr predispone l'informativa sugli incentivi in modo chiaro, completo e accurato e ne cura il continuo aggiornamento.

ANIMA Alternative Sgr ha predisposto l'informativa in materia di incentivi per i FIA, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 da fornire in via preventiva agli investitori. Inoltre, la SGR si impegna gratuitamente a rendere noti tutti i dettagli eventualmente richiesti dagli investitori del FIA. L'informativa viene fornita agli investitori in sede di sottoscrizione del FIA e viene fornita su richiesta su supporto duraturo e in un formato facilmente accessibile.

Le modifiche rilevanti relative alla natura e alle caratteristiche degli incentivi vengono portate a conoscenza dei clienti in occasione della prima comunicazione periodica successiva alla modifica ovvero rese disponibili su supporto duraturo e in un formato facilmente accessibile.

Il documento viene aggiornato dal Servizio Compliance & AML con il supporto degli Uffici Operativi e approvato dal CdA.

8. Conflitti di Interesse

Ai fini della corretta applicazione della disciplina in materia di incentivi, la Società, anche ai sensi degli articoli 30 e 31 del Reg. UE, integra le procedure aziendali per la gestione dei conflitti di interesse, con apposite misure e procedure adottate in conformità della presente Policy.

A titolo esemplificativo per ciò che concerne gli incentivi "legittimi al verificarsi di determinate condizioni" alcuni pagamenti a o da terzi possono riguardare controparti in conflitto di interessi. Tali casistiche sono normate nelle Procedure aziendali in materia di conflitti di interesse.

9. Misure e Procedure in materia di Incentivi

La Società definisce le misure e le procedure in materia di incentivi mediante il diretto coinvolgimento dell'alta dirigenza e del Servizio Compliance. Il Consiglio di Amministrazione approva la presente Policy in tema di incentivi, ivi incluse le misure e le procedure di cui al presente paragrafo, sulla base delle proposte formulate dal Servizio Compliance & AML e dalle unità organizzative pertinenti.

Per la valutazione degli incentivi la SGR tiene conto degli elementi seguenti:

- contenuto delle obbligazioni tra le parti;
- relazione esistente tra le parti con particolare riferimento a rapporti di gruppo o ad altre tipologie di conflitti di interesse;
- natura dell'incentivo;
- possibili circostanze che sollecitino la Società ad agire in modo difforme dal miglior interesse dei FIA o degli investitori di FIA e la possibilità che tale circostanza alteri la condotta della Società per gli incentivi "legittimi al verificarsi di determinate condizioni";
- beneficio atteso per i FIA o per gli investitori dei FIA, inclusa anche la natura e l'ampiezza di tale beneficio, nonché qualunque beneficio atteso per la Società.

La declinazione operativa della presente Policy è realizzata mediante apposite procedure interne finalizzate alla definizione di ruoli, responsabilità e processi riguardanti i seguenti aspetti:

- identificazione degli incentivi reali o potenziali;
- identificazione e classificazione dei pagamenti effettuati a e/o ricevuti da terzi;
- redazione degli accordi rilevanti ai fini della disciplina sugli incentivi;
- consulenza aziendale in tema di incentivi;
- controllo e monitoraggio della conformità degli incentivi ricevuti o pagati;
- controllo sulla corretta gestione del processo di contabilizzazione e pagamento degli incentivi;
- valutazione della corretta applicazione della presente Policy.

10. Verifiche di conformità

Il Servizio Compliance & AML controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia dei presidi organizzativi adottati in conformità alla presente Policy, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dell'alta dirigenza.

Al riguardo, al fine di assicurare la corretta identificazione, classificazione e valutazione della legittimità degli incentivi così come definiti nella presente Policy, la funzione Compliance (i) esamina preventivamente le nuove strutture commissionali proposte dalla direzione commerciale e (ii) analizza le bozze di ogni nuovo accordo o proposta di modifica di accordo già esistente che regola la materia degli incentivi.

Il Servizio Compliance & AML provvederà ad aggiornare l'informativa sugli Incentivi sulla base delle indicazioni delle funzioni competenti relativamente a nuove tipologie di incentivi, nuovi accordi stipulati o aggiornamento di quelli esistenti.

Nel caso in cui tali aggiornamenti comportassero la modifica sostanziale dell'informativa l'aggiornamento della stessa dovrà essere approvato dal CdA. In tutti i casi i documenti verranno portati all'attenzione del CdA almeno una volta all'anno.

Il Servizio Compliance & AML esprimerà le proprie valutazioni sul rispetto della disciplina, interna ed esterna, in materia di incentivi nell'ambito della relazione sull'attività svolta che presenta agli organi aziendali ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento UE.